



# CITTÀ DI CHIERI

## Città metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 21

SEDUTA IN DATA 30/04/2025

OGGETTO:TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2025.

L'anno duemilaventicinque, addì trenta del mese di Aprile, alle ore 20:05 nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Presidente con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica, di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

1	SICCHIERO ALESSANDRO	P	14	NATTA ENRICA	P
2	ARDUINO MARINA	P	15	PAPAROZZI CAROLINA	P
3	BENEDICENTI PIERCARLO	P	16	RAINATO PAOLO	P
4	BERRUTO DANIELA	P	17	RAITI STEFANO	P
5	BORI SIMONA	A	18	RONCO FEDERICO	P
6	BORSETTO NICOLO'	P	19	ROSTAGNO MONICA	P
7	CAGLIERO ALBERTO	P	20	RUBATTO ANGELO	P
8	CONTARINO GIUSEPPE	P	21	SANDRI VALTER	P
9	FERRARA AGNESE	P	22	SAPINO SVEVA	P
10	GARBERO SIMONE	P	23	VEZZOSO LIVIO	P
11	GHIRARDI NICCOLO'	P	24	VIRELLI RAFFAELA	P
12	GRECO ENRICO MARIA	A	25	ZULLO ANTONIO	A
13	MARTANO ALBERTO	P			

Presiede la seduta il Signor Federico Ronco – Il Presidente del Consiglio.

Partecipa alla seduta il II Segretario Generale Dott.ssa Elena Andronico.

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione l'argomento in oggetto.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione avanzata dall' "Servizio Tributi" avente ad oggetto "TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2025".

VISTO l'articolo 1, comma 169, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, recante "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.*";

VISTA la Legge del 7 dicembre 2013, n. 147, recante: "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)*", con la quale è stata istituita la Tassa sui Rifiuti (di seguito TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), con decorrenza dal 1° gennaio 2014;

VISTO l'art. 1 comma 738 della legge del 27 dicembre 2019, n. 160, recante: "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020- 2022*", che ha abrogato la I.U.C. per le componenti IMU e TASI, lasciando in vigore solamente la parte relativa alla TARI;

VISTI l'art. 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate e il comma n. 682, art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147;

VISTO l'articolo 53, comma 16, della Legge del 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della Legge del 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede che: "*il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*";

VISTO il D.Lgs. del 3 settembre 2020 n. 116, (c.d. "Codice dell'Ambiente") recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio*";

VISTO l'articolo 3, comma 5 quinquies, del D.L. del 30 dicembre 2021, n. 228, come convertito dalla Legge del 25 febbraio 2022, n. 15, il quale stabilisce che: "*A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno*";

VISTO l'art. 8 del D.P.R. del 27 aprile 1999, n. 158, il quale disciplina il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

VISTO l'art. 1, comma 527, della Legge del 27 dicembre 2017, n. 205, la quale attribuisce all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della

valutazione dei costi efficienti e del principio "*chi inquina paga*";

VISTO il comma 652 della Legge 147/2013, che prevede deroghe ai coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 del D.P.R. del 27 aprile 1999, n. 158;

VISTI i seguenti atti dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA):

- la deliberazione n. 443/2019, recante: "*Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021*", la quale ha introdotto nuovi criteri per la quantificazione del Piano Economico Finanziario TARI;
- la deliberazione del 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/RIF, recante: "*Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR- 2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 - (MTR2)*";
- la deliberazione del 3 agosto 2023, n. 389 che ha approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR2);
- la determinazione del 4 novembre 2021, n. 2/DRIF/2021, avente ad oggetto: "*Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025*";
- la determinazione n. 1/2023 che ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per gli anni 2024-2025;
- la deliberazione del 3 agosto 2023, n. 386, con la quale ARERA ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2024, due componenti perequative applicabili a ciascuna utenza del servizio di gestione dei rifiuti, intesa come immobile o area soggetta a tariffazione (come definita all'articolo 2, comma 1, lettera c), del D.M. del 20 aprile 2017), come maggiorazione al corrispettivo dovuto per la copertura dei costi;

RICHIAMATI:

1. il Piano Economico Finanziario relativo al biennio 2024-2025, redatto dal Soggetto Gestore del servizio, Consorzio Chierese per i Servizi, nel rispetto di quanto previsto da ARERA, in applicazione delle disposizioni contenute nella deliberazione ARERA del 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/RIF nonché del comma 683 dell'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147;
2. la precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 18 aprile 2024, con la quale si stabilivano le tariffe della TARI per l'anno 2024 e si prendeva atto del suddetto Piano Economico Finanziario relativo al biennio 2024-2025;
3. il Regolamento Comunale per la Gestione della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con propria deliberazione n. 53 del 29 luglio 2020 e ss.mm.ii., che prevede, all'art. 3, la determinazione della TARI a valere per l'anno di riferimento con deliberazione del Consiglio Comunale, sulla base del metodo normalizzato approvato con D.P.R. del 27 aprile 1999, n. 158 integrato dal suddetto Regolamento, in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, di cui al comma 683 dell'art. 1 della Legge del 7 dicembre 2013, n. 147;

DATO ATTO che:

- la TARI, disciplinata dall'articolo 1, commi da 639 a 705, della citata Legge n. 147/2013 è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;
- ai sensi dell'articolo 15, comma 3 del succitato Regolamento per la gestione della Tassa sui Rifiuti (TARI), il Comune determina la TARI in acconto, sull'importo annuo risultante dagli avvisi di pagamento relativi all'ultimo anno conguagliato, in una percentuale fissa del 100% o in altra percentuale, se stabilita dal Consiglio Comunale in sede di approvazione delle tariffe, procedendo al conguaglio nell'anno successivo, sulla base dei dati effettivamente rilevati nell'anno di competenza;

CONSIDERATO che:

- l'art. 1, comma 169, della Legge del 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 1, comma 683, della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- l'articolo 3, comma 5 *quinquies*, del D.L. del 30 dicembre 2021, n. 228, come convertito dalla Legge del 25 febbraio 2022, n. 15, il quale stabilisce che: *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno"*;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge del 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15 *bis* del D.L. del 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge del 28 giugno 2019, n. 58 dispone che: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360"*;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. del 30 dicembre 1992, n. 504;

PRECISATO altresì che:

- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. del 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38 *bis* del D.L. del 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del Tributo Provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana;
- con l'articolo 2, comma 3 del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1° luglio 2020 viene stabilita che per le annualità 2021 e successive, il Tributo Provinciale e gli eventuali interessi e sanzioni sono versati dai contribuenti, secondo gli importi indicati dai comuni, utilizzando gli appositi codici tributo istituiti con risoluzione dell'Agenzia delle Entrate;
- il Tributo Provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Torino sull'importo del tributo, nella misura del 5%;
- la delibera Arera n. 386/2023/R/rif ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI:
  - UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno;
  - UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno;

CONSIDERATO inoltre che:

- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento;
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, determinate dal nuovo metodo tariffario (MTR) regolamentato dall'Autorità di controllo ARERA, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi;
- per la determinazione delle tariffe delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi:
  - il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa;
  - la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa; i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativi alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel D.P.R. del 27 aprile 1999, n. 158;

PRESO ATTO che le tariffe da approvare devono avere a riferimento i costi del PEF, alla base della determinazione delle tariffe TARI;

RAMMENTATO che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni;

EVIDENZIATO che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

VISTO il Piano Economico Finanziario per l'esercizio 2025, che presenta un fabbisogno totale pari ad € 5.829.021,00 di cui € 5.199.408,00 derivanti da proventi tariffari, al netto del Tributo Provinciale ambientale, delle somme per il recupero evasione, della somma di € 298.811,55 per le agevolazioni ed esenzioni concesse ai sensi del vigente Regolamento finanziata dalla fiscalità generale dell'ente e dei servizi aggiuntivi;

TENUTO CONTO che secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 7.8, della deliberazione ARERA n. 363/2021, *"fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organi competenti"*;

CONSIDERATO che il Regolamento Comunale per la Gestione della Tassa sui Rifiuti (TARI) attribuisce al Consiglio Comunale la ripartizione delle seguenti competenze:

- ripartire i costi totali del servizio tra utenze domestiche e utenze non domestiche e tra quota fissa e variabile, contestualmente all'approvazione della TARI per la gestione dei rifiuti urbani, in conformità al MTR-2 e successivi provvedimenti in materia e tenuto conto degli indirizzi contenuti nell'Appendice 3 del Protocollo d'Intesa sull'omogeneizzazione tariffaria per i comuni della Provincia di Torino di cui all'Allegato 5 del regolamento comunale (art. 3 comma 3);
- determinare per ogni categoria di utenza domestica, tenendo conto della specificità locale, i coefficienti Ka e Kb (art. 5, comma 5 e art. 6, comma 1);
- determinare per ogni categoria di utenza non domestica i coefficienti Kc (art. 7, comma 5);
- stabilire il numero minimo degli svuotamenti dei contenitori di rifiuto non recuperabile, per le utenze domestiche e non domestiche (art. 5, comma 9 e art. 7, comma 9) anche con riferimento ai casi di omessa dichiarazione;
- determinare la percentuale di acconto dell'importo annuo dovuto risultante dagli avvisi di pagamento relativi all'ultimo anno conguagliato (art. 15, comma 4) ed eventualmente il numero di rate con la relativa scadenza, qualora opportuno rispetto a quelle previste

- ordinariamente dall'art. 15 comma 2;
- determinare la tariffa per ogni classe di utenza domestica e non domestica, su proposta motivata del soggetto gestore ed in relazione al piano finanziario degli interventi al servizio, (art. 3 comma 2);
  - fissare la tariffa per il conferimento di sfalci e potature con contenitori appositi (art. 12, comma 3);

RITENUTO pertanto opportuno:

- ripartire il costo totale del servizio come segue:
  - 55% per le utenze domestiche e 45% per le utenze non domestiche;
  - sulla base delle singole voci di costo:
    - a) 54% quota fissa e 46% quota variabile, per le utenze domestiche
    - b) 55% quota fissa e 45% quota variabile, per le utenze non domestiche;
      - confermare i coefficienti Ka previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;
      - stabilire i coefficienti Kb in relazione alla produzione specifica di rifiuto non recuperabile rilevata;
      - determinare i coefficienti Kc entro i valori minimo e massimo indicati dal succitato D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;
      - individuare un coefficiente di virtuosità pari a 1,00 che tenga conto dei comportamenti degli utenti in materia di compressione del rifiuto non recuperabile;
      - stabilire il numero minimo annuo degli svuotamenti dei contenitori di rifiuto non recuperabile pari a 5 (cinque) sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche, anche con riferimento ai casi di omessa dichiarazione;
      - stabilire la percentuale di acconto del 100% (cento per cento) sull'importo annuo dovuto risultante dagli avvisi di pagamento relativi all'anno 2024;
      - approvare, per l'anno 2025, le tariffe della TARI, al netto di Tributo Provinciale ambientale, determinando i coefficienti Ka, Kb per le utenze domestiche, Kc per le utenze non domestiche e stabilire la tariffa per il conferimento di sfalci e potature con contenitori appositi e il numero minimo degli svuotamenti, come da tabelle allegate;

PRESO ATTO che le tariffe da approvare devono avere a riferimento i costi del PEF, alla base della determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2025;

RAMMENTATO che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni;

RILEVATO che, in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe TARI da applicare per l'anno 2025 sono quelle riportate nell'allegato "A" al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo;

RITENUTO di approvare le tariffe TARI da applicare per l'anno 2025 contenute nell'allegato "A" alla presente deliberazione;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe della TARI dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dall'art. 13, commi 15, 15 bis e 15 ter, del D.L. n. 201/2011, così come modificato dall'art. 15 bis del D.L. del 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge del 28 giugno 2019, n. 58;

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

DATO ATTO che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con

l'applicazione delle tariffe di cui sopra, per l'anno 2025, ed il totale delle entrate tariffarie computate per il 2024, rispetta il limite di crescita di cui all'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 363/2021, come aggiornato dalla deliberazione ARERA n. 389/2023;

PRECISATO che il gettito derivante dall'applicazione della Tariffa sui Rifiuti – TARI verrà introitato in apposita risorsa del bilancio di previsione triennio 2025/2027, esercizio 2025;

VISTI E RICHIAMATI i seguenti atti:

- deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 11 ottobre 2024 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione – Sezione Strategica 2024-2029 e Sezione Operativa 2025-2027;
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del 19 dicembre 2024 è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione – Sezione Strategica 2024-2029 e Sezione Operativa 2025-2027;
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 19 dicembre 2024 è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2025-2027;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 279 del 30 dicembre 2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027 – Risorse Finanziarie;

VISTO l'art. 42 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

DATO ATTO che l'argomento è stato discusso e licenziato nella seduta della 1° Commissione Consiliare;

Per quanto sopra esposto si propone che il Consiglio Comunale

### **DELIBERI**

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. DI APPROVARE le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relativa all'anno 2025 di cui all'allegato "A" alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. DI RIPARTIRE il costo totale del servizio come segue:
  - a) 55% per le utenze domestiche e 45% per le utenze non domestiche sulla base del volume dei rifiuti prodotti;
  - b) sulla base delle singole voci di costo:
    - 54% quota fissa - 46% quota variabile per le utenze domestiche
    - 55% quota fissa - 45% quota variabile per le utenze non domestiche;
4. DI STABILIRE :
  - a) un coefficiente di virtuosità pari a 1,00 che tenga conto dei comportamenti degli utenti in materia di compressione del rifiuto non recuperabile;
  - b) il numero minimo annuo degli svuotamenti dei contenitori di rifiuto non recuperabile pari a 5 (cinque) sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche, da utilizzarsi anche nel caso di omessa dichiarazione;
  - c) la percentuale di acconto del 100% (cento per cento) sull'importo annuo dovuto risultante dagli avvisi di pagamento relativi all'anno 2023;
  - d) che il pagamento per l'anno 2025 è frazionato in tre rate di riscossione aventi scadenza il 16 aprile, 16 maggio e 16 luglio 2025;



**DELIBERA**

1. Di approvare la proposta di deliberazione relativa a "TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2025."
2. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico Ordinamento Enti Locali.

.....

Sentito l'intervento del Consigliere Contarino il quale richiede la possibilità di anticipare la trattazione delle mozione presentata dal Gruppo consiliare Fratelli d'Italia prot. n. 20906 del 23.04.2025 in quanto sono presenti dei cittadini interessati alla stessa.

Sentito l'intervento, conservato agli atti in registrazione informatica, del Consigliere Borsetto.

Il Presidente pone quindi in votazione la richiesta di modifica dell'ordine di trattazione degli argomenti.

Si dà atto che entra in aula per la votazione il Consigliere Zullo.

Dato atto che le votazioni, svoltesi in modo palese da parte degli aventi diritto mediante l'utilizzo di sistema elettronico, danno i seguenti risultati, accertati e proclamati dal Presidente:

\* per la modifica dell'ordine di trattazione degli argomenti

Presenti	n. 23
Votanti	n. 16
Voti favorevoli	n. 8
Voti contrari	n. 8
(Borsetto, Ghirardi, Natta, Paparozzi, Rainato, Ronco, Sapino, Sicchiero)	
Astenuti	n. 7
(Berruto, Ferrara, Garbero, Martano, Raiti, Sandri, Virelli)	

**DELIBERA**

1. di respingere la richiesta di modifica dell'ordine di trattazione degli argomenti presentata dal Consigliere Contarino.

.....

Sentito l'intervento, conservato agli atti in registrazione informatica, del Segretario Generale dr.ssa Andronico, per chiarimenti.

Il Presidente dispone la sospensione della seduta dalle ore 22:40 alle ore 22:44.

Il Presidente rende chiarimenti sull'esito della precedente votazione e dispone la prosecuzione della seduta.

Il Il Segretario Generale  
Dott.ssa Elena Andronico  
Documento firmato digitalmente

Il Presidente del Consiglio  
Federico Ronco  
Documento firmato digitalmente